

Gli attuali componenti il Consiglio Accademico in carica per il triennio 2020/2023 sono stati nominati con decreto direttoriale n. 86 del 16/12/2020

Articolo 25 dello Statuto- Consiglio Accademico

1. Il Consiglio Accademico definisce la politica generale dell'Istituzione in funzione dello sviluppo dell'attività didattica, di ricerca e di produzione artistica. In particolare il Consiglio Accademico:

- a) determina il piano di indirizzo e la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche, di ricerca e produzione, e ne favorisce lo sviluppo, tenuto conto delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento;
- b) assicura il monitoraggio ed il controllo delle attività di cui alla lettera a);
- c) definisce e coordina le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione;
- d) delibera il Regolamento didattico e il Regolamento degli studenti, sentita la Consulta degli studenti;
- e) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal Regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della Legge;
- f) esprime il proprio parere sulla definizione dell'organico del personale docente per le attività didattiche, di ricerca e produzione, nonché del personale non docente e, ne propone al Consiglio di Amministrazione le eventuali variazioni, in conformità con gli ordinamenti e con le connesse esigenze didattiche, di ricerca e di produzione;
- g) propone al Consiglio di Amministrazione la suddivisione della quota dei contributi a carico degli studenti e la sua destinazione;
- h) designa il Presidente entro una terna di soggetti di alta qualificazione manageriale e professionale proposta dal Ministro;
- i) designa il docente in Consiglio di Amministrazione;
- j) delibera l'attribuzione degli incarichi per la gestione delle strutture didattiche, artistiche, di ricerca e di produzione sulla base delle indicazioni provenienti dalle strutture stesse, mirando alla migliore valorizzazione delle risorse e delle competenze presenti nel corpo docente;
- k) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto al Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore è componente di diritto del Consiglio Accademico, e lo presiede, ai sensi dell'articolo 8, del D.P.R. n. 132/03.

3. Sono componenti elettivi:

- a) 8 membri eletti dal corpo docente di cui all'articolo 17, comma 1, fra i docenti di ruolo dell'Istituzione con almeno due anni di servizio presso la sede. Il corpo docente elegge i propri rappresentanti a scrutinio segreto, sulla base di candidature con annesso curriculum pervenute alla Direzione almeno 10 giorni prima dell'inizio delle votazioni e affisse all'albo dell'istituto. Le votazioni sono indette dal Direttore entro e non oltre 30 giorni dalla propria elezione.
- b) 2 studenti designati dalla Consulta degli studenti.

4. Al Consiglio Accademico può partecipare, senza diritto di voto, il Vicedirettore.

5. La nomina dei componenti elettivi del Consiglio Accademico è disposta con decreto del Direttore.

6. I membri eletti nel Consiglio Accademico durano in carica tre anni e possono essere rieletti consecutivamente una sola volta.

7. I rappresentanti degli studenti durano in carica tre anni e, purché abbiano conservato i requisiti per l'eleggibilità previsti dal Regolamento generale del Conservatorio, possono essere confermati consecutivamente una sola volta.

8. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Direttore, che ne fissa l'ordine del giorno, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi membri. In tal caso il Direttore è tenuto alla convocazione entro quindici giorni, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti che hanno motivato la richiesta.

9. Il Consiglio Accademico può istituire commissioni temporanee con funzioni istruttorie, anche con l'eventuale partecipazione di esperti esterni, ove non si possa far fronte con personale in servizio.

10. D'intesa con il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio Accademico può istituire una o più commissioni paritetiche per l'istruttoria delle decisioni che interessano entrambi gli organi.

11. Non è consentito - eccetto che per il Direttore - fare parte contemporaneamente del Consiglio Accademico e del Consiglio di Amministrazione.